



**Comune di
Portalbera**
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE E DELLE FIERE (Art. 18 ter, c1 L.R.6/210)

Approvato con delibera CC n. 21 in data 30.04.2018 e
successivamente modificato con D.C.C. n. 24 del 30.07.2018



Sommario

<u>ART.1 – NORME DI RIFERIMENTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO</u>	3
<u>ART.2 - DEFINIZIONE DI “SAGRA”</u>	3
<u>ART. 3- SOGGETTI ORGANIZZATORI</u>	3
<u>ART. 4 ATTIVITÀ NON CONSENTITE</u>	4
<u>ART. 5 - PROGRAMMAZIONE ANNUALE</u>	4
<u>ART. 6 - SPOSTAMENTO LUOGO E DATA</u>	5
<u>ART. 7 - INIZIATIVE CONCOMITANTI E INIZIATIVE ALLA PRIMA EDIZIONE</u>	5
<u>ART. 8 - DISPOSIZIONE GENERALE</u>	5
<u>ART. 9- ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E AUTORIZZAZIONI</u>	6
<u>ART. 10 - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA</u>	7
<u>ART. 11 – ASSISTENZA SANITARIA</u>	8
<u>ART. 12 - ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI</u>	8
<u>ART. 13 - RESPONSABILITÀ</u>	9
<u>ART. 14 - VIGILANZA</u>	9
<u>ART. 15 - SANZIONI</u>	9
<u>ART.16 - ENTRATA IN VIGORE</u>	9
<u>ART.17 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA</u>	9



Art.1 - Norme di riferimento e finalità del Regolamento

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel “ Direttiva Bolkestein”);
- Legge 241/1990 art.19 modificato dall’art. 49, comma 4-bis del D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni della Legge n.122/2010 e ss.mm.li;
- T.U.L.P.S. 18/06/1931 n.773 e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
- D.C.R. 3 marzo 2015 n.643 (Risoluzione concernente la somministrazione temporanea in occasione di sagre e fiere);
- Legge Regionale 29 aprile 2016 n.10 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6);
- Allegato “A” della D.G.R. n.X/5519 del 2 agosto 2016 “Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell’art.18 ter, comma 1 della L.R. 6/2010;
- Altre disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia;
- Altre disposizioni contenute nel presente regolamento comunale;

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle presenti leggi, i criteri per lo svolgimento di sagre intese quali manifestazioni temporanee nell’ambito del territorio comunale, su aree pubbliche e private, delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro idoneo atto, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti merceologici.

Art.2 - Definizione di “sagra” e di “fiera”

1. Ai fini del presente Regolamento per “sagra” si intende ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità, all’aggregazione comunitaria, a tradizioni folcloristiche, gastronomiche, di promozione turistica e culturale, a carattere sportivo, ricreativo, religioso e benefico, organizzate sull’area pubblica, in cui sia presente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall’art.72 della L.R.6/2010;
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per “fiera” la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private della quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività
3. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione, nonché di ogni altra specifica normativa di settore;



**Comune di
Portalbera**
Provincia di Pavia

Art. 3 Soggetti organizzatori

I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre e feste paesane sono:

- l'Amministrazione Comunale ed enti pubblici
- gli Enti e le associazioni senza scopo di lucro a finalità culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato;
- gli altri Enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- i partiti politici;
- gli organismi religiosi;
- le associazioni sindacali.
- Imprese.

Art. 4 Attività non consentite

1. Non è consentito lo svolgimento di sagre nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere a prevalente tipicità in relazione al territorio e alla caratteristica dell'iniziativa, rispettare prevalentemente la filiera corta, ed essere abbinata ad iniziative culturali o sportive o ricreative od espositive con accesso libero al pubblico.

Art. 5 - Programmazione annuale

1. Il Comune redige il calendario-programma annuale delle sagre ricorrenti, caratterizzate da attività temporanee di somministrazione di bevande ed alimenti.
2. I soggetti interessati all'organizzazione di sagre dovranno dare comunicazione entro il 15 novembre di ogni anno, delle manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo per l'iscrizione nel calendario annuale, con lettera indirizzata all'ufficio Polizia locale-commercio, della sagra che intendono organizzare nell'anno, indicando:
 - a. Denominazione dell'iniziativa;
 - b. Dati anagrafici degli organizzatori, nel caso di Imprese o Associazioni i relativi dati telefonici ed eventuale sito-web;
 - c. Luogo e data di svolgimento;
 - d. Programma di massima dell'iniziativa;
 - e. Tipologia e numero indicativo dei partecipanti.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri



**Comune di
Portalbera**
Provincia di Pavia

- stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle sagre ricorrenti che potranno svolgersi nell'anno solare successivo;
4. Il calendario approvato sarà comunicato ai richiedenti e alla Regione Lombardia entro il 15 dicembre di ciascun anno e costituirà uno strumento di promozione e valorizzazione delle sagre e feste ivi inserite.
 5. La mancata istanza entro il giorno 30 novembre di ogni anno, comporta l'esclusione dal calendario.
 6. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale, gli organizzatori saranno puniti con la sanzione prevista dall'art. 18 ter comma 3) della L.R. n. 6/2010.
 7. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere modificato o integrato solo dal Comune, sentita la Commissione di cui all'art. 19 della L.R. n. 6/2010 integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore della somministrazione
 8. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del calendario annuale, verificare che le varie sagre o feste paesane non siano tutte in successione di continuità le une con le altre, ma che vi siano opportuni periodi di sospensione nei quali non siano previste sagre (o feste) in tutto il territorio comunale.

Art. 6 - Variazione svolgimento manifestazioni

1. Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico.
2. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi metereologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Art. 7 - Iniziative concomitanti e iniziative alla prima edizione

1. Non è ammessa la concomitanza di più sagre nel medesimo luogo (capoluogo, frazione).
2. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
 - anni di svolgimento della sagra;
 - ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
3. Le iniziative alla prima edizione potranno essere autorizzate soltanto previo parere della Giunta Comunale in periodi nei quali non sono previste altre manifestazioni in calendario.
4. In caso di iniziative alla prima edizione concomitanti sarà effettuato un apposito sorteggio per individuare la manifestazione che potrà avere svolgimento nel luogo oggetto di più richieste.



**Comune di
Portalbera**
Provincia di Pavia

Art. 8 - Disposizione generale

1. Le attività svolte nelle manifestazioni “sagre” possono essere molteplici e possono interessare:
 - a. commercio su aree pubbliche
 - b. commercio di cose antiche ed usate
 - c. attività di scambio tra hobbisti
 - d. vendita di prodotti artigianali
 - e. vendita di prodotti agricoli
 - f. somministrazione temporanea di alimenti e bevande
 - g. giochi di abilità (tiro del cacio, tiro alla fune, corsa nei sacchi ecc.)
 - h. pubblici spettacoli in genere e piccoli intrattenimenti, con balli con o senza orchestra
 - i. fuochi d'artificio
 - j. installazione di giostre
 - k. manifestazioni di sorte (lotterie, tombole e pesche di beneficenza).
2. In relazione al tipo di attività complessivamente svolte, al luogo di svolgimento, alle strutture temporanee allestite (gazebo, tensostrutture, palco, ecc.), al presunto afflusso di persone, gli organizzatori dovranno richiedere i titoli abilitativi, previsti dalla normativa vigente, 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione presso l'ufficio competente.
Gli uffici forniranno i modelli per la richiesta dei titoli abilitativi e le informazioni in merito ai titoli abilitativi rilasciati da altri enti.

Art. 9 - Attività di somministrazione e autorizzazioni per spettacoli e trattenimenti temporanei

1. Gli organizzatori delle sagre dovranno presentare prima dell'inizio di ogni manifestazione, adeguata istanza, relativamente alle attività di pubblico trattenimento e di somministrazione di alimenti e bevande ed in particolare:
 - a) L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali è soggetta a SCIA. Tale attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed nei locali o aree a cui si riferisce la manifestazione e per le manifestazioni inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale.
 - b) L'attività di somministrazione di cui alla lettera a) non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici ma è soggetta al rispetto delle disposizioni in materia di sanità, ambientali e di sicurezza.
 - c) Per lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre soggetta a SCIA, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie.
 - d) La preparazione dei pasti, da effettuare nel pieno rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, deve avvenire nei luoghi individuati nell'istanza, che non possono essere



**Comune di
Portalbera**
Provincia di Pavia

acquisiti e utilizzati da organizzazioni o imprese diverse da quelle indicate dal soggetto organizzatore.

- e) Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori registrati o riconosciuti, nel caso di alimenti di origine animale, ed effettuare il trasporto sul luogo della manifestazione secondo le vigenti norme regole igienico-sanitari
- f) Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area della manifestazione devono provenire da ditte regolarmente registrate o riconosciute, nel caso di alimenti di origine animale, oltre a rispettare le vigenti normative in materia di etichettatura e rintracciabilità;
- g) Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall'art. 70 comma 1 della L.R. n. 6/2010
- h) E' vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni;

Per quanto riguarda gli spettacoli e/o trattenimenti temporanei:

- i) Deve essere presentata all'Ufficio polizia locale-commercio la SCIA per spettacoli e trattenimenti temporanei fino a 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio (L.R. n.112 del 7/10/2013);
- j) Deve essere richiesta Autorizzazione di pubblica sicurezza per locali/luogo superiore a 200 persone (art.68 TULPS). Tale richiesta deve essere trasmessa almeno 45 giorni prima dell'evento in modo da poter convocare la C.C.P.S il cui parere, a seguito di verifica presso le aree/locali destinate alla manifestazione, sarà vincolante per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune.

Art. 10 - Prescrizioni di sicurezza

1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettua le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione deve comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi;
2. Palchi, pedane, stand, tecnostrutture, ecc. installati in occasione di manifestazioni temporanee, devono rispettare i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato ai sensi della legge 5/11/1971 n.1086;
3. L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature nonché per l'illuminazione, deve essere certificato da dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi del DM 22/1/2008 n.37;
4. Le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica;



**Comune di
Portalbera**
Provincia di Pavia

5. Deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio;
6. Deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo dove siano presenti fiamme, oltre a un numero adeguato di estintori sulla base del rischio di incendio nelle aree destinate a cucina in conformità delle vigenti norme;
7. In caso di utilizzo di depositi di GPL in bombole, gli stessi devono avere una capacità massima di 75 kg e devono essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture;
8. Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio in spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille;
9. Tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra e le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione;
10. Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree e in locali idonei;
11. Per le attività rumorose dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalla norme vigenti di materia. Eventuali richieste di deroga ai limiti di rumorosità dovranno essere preventivamente presentate;
12. Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. devono essere incanalati tramite apposita fognatura;
13. Devono essere garantiti i servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori;
14. Devono essere destinate aree a parcheggio anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
15. Devono essere destinati parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.-

Art. 11 - Assistenza Sanitaria

1. Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 2453 del 07/10/2014, relativa al Recepimento dell'accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, gli organizzatori delle Sagre dovranno presentare ad AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) adeguata segnalazione dell'evento, come previsto nelle linee guida emesse dalla stessa Azienda nei seguenti termini:
 - almeno 15 giorni prima della data di inizio per eventi con basso rischio;
 - almeno 30 giorni prima della data di inizio per eventi con rischio moderato;
 - almeno 45 giorni prima della data di inizio per eventi con rischio elevato
2. La valutazione del profilo di rischio dovrà essere effettuata tramite la compilazione del



**Comune di
Portalbera**
Provincia di Pavia

questionario all'interno delle procedure previste da AREU per la gestione delle emergenze, le cui linee guida sono reperibili al sito www.areu.lombardia.it.

Art. 12 - Oneri a carico degli organizzatori

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico dei promotori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio.
2. La pulizia dell'area della sagra è interamente a carico dell'organizzazione, la quale s'impegnerà a ridurre la produzione dei rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi. Resta a carico dell'amministrazione la fornitura di idonei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti.
3. L'eventuale rimborso per spese di acqua, energia elettrica, materiale elettrico e altre attrezzature fornito dall'Amministrazione Comunale verrà stabilito dalla Giunta Comunale e tempestivamente comunicato agli organizzatori;
4. Gli organizzatori degli eventi oggetto del presente regolamento avranno cura di osservare le norme vigenti in materia di imposte dirette, Iva, Irap, imposta sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi e tutte le altre disposizioni interessate;
5. Prima dell'inizio della sagra andrà prodotta la Comune, qualora prevista dal regolamento comunale, idonea fidejussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 13 - Responsabilità

Ad eccezione delle iniziative a cui attribuisca carattere di preminenza e di particolare interesse pubblico, e decida quindi di prendervi parte attiva, l'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari del patrocinio e/o dei contributi di cui al presente regolamento e soggetti terzi per forniture di beni e servizi in dipendenza dell'attività ordinaria e delle iniziative oggetto dell'intervento, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali, in base al presente regolamento, ha concesso patrocinio, contributi finanziari e/o altri vantaggi economici.

Art. 14 - Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento la polizia locale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

Art. 15 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro, come previsto dall'articolo 18rer della L.R. n.6/2010 integrata e modificata dalla L.R. n.10/2016;



**Comune di
Portalbera**
Provincia di Pavia

2. Le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 17 - Disposizione transitoria

Le norme di cui all'Art. 5 - Programmazione annuale verranno applicate a decorrere dalle sagre che si svolgeranno nel 2019.

= = =